

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le funzioni della Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 21 comma 2.i dello Statuto.

Art. 2 – Funzioni

La Commissione Tecnica opera nelle materie di cui all'art. 3 e specificamente:

- a) ha funzioni consultive a supporto del C.d.A. e collabora con l'Ufficio Tecnico della Cooperativa;
- b) svolge funzioni di raccordo con i soci sia in relazione ad elementi di criticità da essi segnalati, sia in relazione all'informazione sulle iniziative assunte dal C.d.A.
- c) svolge attività d'indagine e propositiva.

Art. 3 – Materie di competenza

Sono materie di competenza della Commissione Tecnica per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare della Cooperativa;
- b) i piani finanziari e la fattibilità di nuovi interventi edilizi;
- c) i capitolati d'appalto e le gare;

Art. 4 – Nomina e composizione

Ai sensi dell'art. 21 comma 2.i dello Statuto la Commissione Tecnica è composta da tre membri eletti dall'assemblea della Cooperativa.

La carica è onoraria e ai membri non spetta compenso.

I candidati sono presentati dal C.d.A. all'assemblea scegliendoli preferibilmente tra soci in possesso di titolo professionale o specifiche competenze nelle materie tecniche relative all'edilizia e all'impiantistica.

E' ammessa la nomina di un non socio a membro della Commissione, a condizione che gli altri due membri siano soci e che egli sia in possesso del titolo professionale di cui al comma precedente.

Art. 5 – Durata e cessazione dei membri

I membri della Commissione Tecnica restano in carica per 5 anni.

Essi cessano dalla carica per decorso del termine, morte, dimissioni o revoca.

Le dimissioni hanno effetto immediato.

La revoca è deliberata dall'assemblea previa inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione, da parte del C.d.A.

Art. 6 – Sostituzione dei membri cessati

Cessato un membro della Commissione Tecnica per qualunque motivo prima della scadenza del mandato, il C.d.A. pone all'ordine del giorno della prima assemblea successiva alla cessazione la nomina di un nuovo membro in sua sostituzione.

Per il periodo intercorrente tra la cessazione e la sostituzione la Commissione Tecnica opera comunque, attraverso chi è ancora in carica.

Il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale originario dei membri della Commissione.

Art. 7 – Funzionamento

La Commissione Tecnica non ha poteri decisionali in alcun settore dell'attività della Cooperativa.

Essa delibera solo per quanto occorra ai fini dell'espletamento delle sue funzioni di cui all'art. 2, e si pronuncia con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Essa opera senza formalità di procedura e le manifestazioni di voto dei suoi membri possono avvenire anche senza contestualità e da remoto.

In deroga al disposto del comma precedente, il C.d.A. può chiedere alla Commissione Tecnica di osservare specifiche formalità di procedura ai fini dell'espletamento della funzione consultiva su singole questioni di volta in volta indicate.

Art. 8 – Operatività

L'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2 avviene come segue:

- a) le funzioni di cui all'art. 2 lett. a) sono espletate ad impulso e/o su richiesta rispettivamente del C.d.A. o dell'Ufficio Tecnico della Cooperativa;
- b) le funzioni di cui all'art. 2 lett. b) sono espletate preferibilmente attraverso la programmazione di incontri periodici della Commissione con i Comitati di Quartiere della Cooperativa;
- c) le funzioni di cui all'art. 2 lett. c) sono liberamente organizzate dai membri, in via tra loro anche disgiuntiva.

Art. 9 – Rappresentanza della Commissione

Ciascuno dei membri della Commissione Tecnica ha in via disgiuntiva il potere di comunicarne i pronunciamenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore per effetto della sua approvazione da parte dell'assemblea della Cooperativa.